

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238;
- b) «fornitore di PEPP»: l'impresa finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1238;
- c) «distributore di PEPP»: un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1238;
- d) «depositario»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2019/1238;
- e) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: uno Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2019/1238;
- f) «EIOPA»: l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010;
- g) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la Borsa;
- h) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- i) "IVASS": l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- l) «contratto PEPP»: il contratto stipulato tra un risparmiatore in PEPP e un fornitore di PEPP che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1238;
- m) «conto PEPP»: il conto pensionistico individuale di cui all'articolo 2), paragrafo 1, punto 5) del regolamento (UE) 2019/1238;
- n) «sottoconto»: la sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;
- o) «sottoconto italiano»: il sottoconto conforme ai requisiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo;
- p) «risparmiatore in PEPP»: una persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1238, residente nel territorio dello Stato;
- q) «beneficiario di PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6) del regolamento (UE) 2019/1238;
- r) «cliente PEPP»: il risparmiatore in PEPP o beneficiario di PEPP;
- s) «prestazioni pensionistiche PEPP»: le prestazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9) del regolamento (UE) 2019/1238;
- t) «rendita»: la somma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 13) del regolamento (UE) 2019/1238;
- u) «prelievo»: l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14) del regolamento (UE) 2019/1238;
- v) «capitale»: il montante finale accumulato nel conto PEPP al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica PEPP.
- z) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Art. 2 (Individuazione delle autorità nazionali competenti)

1. Secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 2, numero 18), del regolamento (UE) 2019/1238.

2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP è l'Autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi che il regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP, disponendo di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle funzioni previste dal medesimo regolamento.

3. Le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo in capo alle altre Autorità di vigilanza sono esercitate:

a) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione ai fornitori di PEPP dalla stessa vigilati;

b) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla distribuzione di PEPP posta in essere dai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);”;

c) dall'IVASS ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione ai fornitori e ai distributori di PEPP dalla stessa vigilati.

4. Restano in ogni caso ferme le competenze della Banca d'Italia e dell'IVASS, in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle stesse vigilati, di contenimento del rischio e di stabilità, previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3

(Registrazione dei PEPP)

1. La COVIP è l'Autorità nazionale competente a ricevere le domande di registrazione dei PEPP presentate dai fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.

2. La decisione di registrazione dei PEPP è assunta dalla COVIP sentite le seguenti Autorità:

a) la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d) e) ed f) del regolamento (UE) 2019/1238;

b) l'IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2019/1238.

3. La COVIP è l'Autorità nazionale competente a adottare una decisione di annullamento della registrazione del PEPP ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238. La decisione di annullamento è adottata sentite le Autorità di cui al comma 2, secondo quanto ivi previsto.

Art. 4

(Distribuzione dei PEPP)

1. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 22, 23, 24, 25 paragrafo 1 comma 6, 26 paragrafo 8, 33 paragrafi 1 e 2, 34 e 50 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di distribuzione di PEPP e al fine di verificare che la consulenza sui PEPP sia affidata a soggetti in possesso delle adeguate conoscenze e competenze:

a) La COVIP è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/1238;

b) La Consob è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f) e alle imprese di investimento autorizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238;

c) L'IVASS è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238.

2. La COVIP è l'autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1238.

Art. 5

(Altri poteri e funzioni delle autorità nazionali competenti)

1. La COVIP è l'autorità nazionale competente:

a) a esercitare i poteri previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238 in qualità di Autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante, dandone informativa alla Banca d'Italia, alla Consob e all'IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo;

b) a ricevere la notifica di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1238 relativamente all'apertura di un sottoconto per uno Stato membro ospitante e a trasmettere all'Autorità dello Stato membro ospitante la documentazione di cui al medesimo articolo 21, dandone informativa alla Banca d'Italia e all'IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo;

c) a esercitare i poteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, inerenti al divieto o alla limitazione della commercializzazione o distribuzione di un PEPP, sentite:

1) la Banca d'Italia per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

2) la Consob per le finalità di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 e con riferimento ai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);,

3) l'IVASS per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) responsabile delle comunicazioni e dello scambio di informazioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 con EIOPA, con le autorità competenti degli Stati membri e con i fornitori di PEPP.

2. I compiti previsti dalla normativa richiamata dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1238, in tema di esercizio della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento, da parte dei fornitori di PEPP diversi da quelli indicati nell'articolo 15 del medesimo regolamento e da parte dei distributori, sono esercitati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS secondo le rispettive attribuzioni.

3. I compiti previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1238 circa l'esercizio della libera prestazione di servizi da parte dei fornitori di PEPP ivi indicati, sono esercitati:

a) dalla COVIP, con riferimento ai fornitori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/1238;

b) dalla Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2019/1238.

4. La COVIP è l'autorità nazionale competente a ricevere le segnalazioni ai fini di vigilanza previste dall'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238. Tali segnalazioni sono trasmesse dalla stessa anche alle autorità di cui all'articolo 2, comma 2, in base alle rispettive attribuzioni. La COVIP può disporre, sentite le altre Autorità di cui sopra, il contenuto, le modalità e i termini dell'invio delle segnalazioni di cui al primo periodo e può prevedere l'invio sistematico di ulteriori segnalazioni di vigilanza.

5. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di regole di investimento:

a) la COVIP è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/1238;

b) la Banca d'Italia è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f) e alle imprese di investimento autorizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238;

c) l'IVASS è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2019/1238.

6. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, sono le autorità nazionali competenti in relazione al paragrafo 6 dell'articolo 50 regolamento (UE) 2019/1238 sulla base del riparto di funzioni previsto dal presente decreto legislativo.

Art. 6

(Pubblicazione delle disposizioni nazionali)

1. La COVIP pubblica e aggiorna, costantemente, su una sezione del proprio sito internet, i testi delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1238.
2. La Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, garantiscono che sul proprio sito internet vi sia un collegamento alla sezione del sito della COVIP di cui al comma 1.

Art. 7

(Coordinamento tra le autorità nazionali)

1. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.
2. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo.

Art. 8

(Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP delle disposizioni di cui al Capo II, articoli 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 9 e 10, Capo III, articoli 15, 18, 19, 20, 21, al Capo IV, al Capo V, al Capo VI, articoli 48 e 50, e al Capo VII del regolamento (UE) 2019/1238, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero la mancata osservanza delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 9 e 12 del presente decreto legislativo, è punita, se commessa da una società o da un ente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato annuo totale, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro ed è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro settecentomila.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata al comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei risparmiatori in PEPP o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato.
4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
5. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, può applicarsi, nei riguardi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, una delle seguenti misure amministrative:
 - a) un ordine che impone di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione pubblica indicante l'identità del soggetto e la natura della violazione.

6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fornitore di PEPP o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nelle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238.

7. L'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative sono determinati in base ai criteri indicati dall'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla COVIP e dall'IVASS non si applica inoltre l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per le sanzioni irrogate dall'IVASS non si applicano, altresì, gli articoli 14, commi 1, 2 e 5, per la parte relativa alla facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le sanzioni e le misure amministrative previste dal presente articolo si applicano anche al depositario nominato dal fornitore di PEPP ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/1238, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 48, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come recepite negli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nelle relative disposizioni attuative.

9. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate, secondo le rispettive procedure sanzionatorie, dalla COVIP, dall'IVASS, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le rispettive attribuzioni di competenze specificate agli articoli 2, 3, 4 e 5.

10. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorità che lo ha adottato, in conformità all'articolo 69 del regolamento (UE) 2019/1238, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo articolo.

11. La COVIP provvede ad effettuare le comunicazioni all'EIOPA di cui all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1238. Tali comunicazioni sono effettuate tenendo anche conto delle informazioni tempestivamente fornite dalle altre autorità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo.

Art. 9 (Informazioni aggiuntive)

I fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238 secondo modalità e tempistiche definite dalla COVIP, in modo da permettere la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tali disposizioni sono adottate dalla COVIP sentite le autorità di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 10 (Condizioni relative alla fase di accumulo)

1. Il finanziamento dei PEPP può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del risparmiatore in PEPP, del datore di lavoro o del committente. Il finanziamento da parte del datore di lavoro o del committente è consentito solo su base volontaria. Nel caso di soggetti fiscalmente a carico, il finanziamento dei PEPP può essere attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. I contributi di cui al comma 1, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto delle contribuzioni effettuate a forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui

all' articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati al PEPP che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il predetto ammontare, il contribuente comunica al fornitore di PEPP, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

3. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 2.

4. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di apertura del sottoconto italiano, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruito con riferimento alla contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. La contribuzione al PEPP può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, a condizione che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al sottoconto italiano. È fatta salva la facoltà del risparmiatore in PEPP di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.

Art. 11

(Segregazione di attività e passività e tutela dei clienti)

1. Le attività e passività corrispondenti all'attività di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di trasferirle ad altre attività del fornitore di PEPP.

2. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del sottoconto italiano di un fornitore di PEPP depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 12

(Richiesta di trasferimento rivolta a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia)

1. Il risparmiatore in PEPP che, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/1238, intenda chiedere il trasferimento della propria posizione presso altro fornitore di PEPP, presenta domanda in forma scritta al proprio fornitore di PEPP il quale, analogamente in forma scritta, fornisce informativa circa l'avvenuto accoglimento della domanda e l'effettuazione del relativo trasferimento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1238, il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore del PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e sono previamente comunicate al risparmiatore in PEPP. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati non può comunque eccedere lo 0,2 per cento degli importi da trasferire.

3. Le operazioni di trasferimento di cui al comma 1, anche se effettuate in natura, sono esenti da ogni onere fiscale.

Art. 13

(Condizioni relative alla fase di decumulo prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1238, i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni PEPP e alle prestazioni pensionistiche PEPP sono definiti nei contratti PEPP nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

2. I risparmiatori in PEPP possono, durante la fase di accumulo, richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall'apertura del sottoconto, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di maturazione della posizione pensionistica individuale, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di maturazione della posizione pensionistica individuale, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in PEPP. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

3. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che erogano le anticipazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c),), applicano le ritenute ivi previste), applicano le ritenute ivi previste I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi applicano direttamente le ritenute ovvero mediante un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.

4. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati a decorrere dalla stipula del contratto PEPP. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del risparmiatore in PEPP, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

5. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni PEPP possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta del risparmiatore in PEPP, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

6. La rendita anticipata di cui al comma 5 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

7. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 5 è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione pensionistica individuale con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

8. Il risparmiatore in PEPP, anche prima del periodo minimo di permanenza di cui all'articolo 52, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1238, può:

a) riscattare il 50 per cento della posizione pensionistica individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

b) riscattare l'intera posizione pensionistica individuale maturata nel sottoconto italiano in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.

9. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui al comma 8, lettere a) e b), è previsto il riscatto dell'intera posizione pensionistica individuale maturata solo dopo almeno cinque anni dalla stipula del contratto PEPP.

10. In caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

11. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste dal comma 8, lettere a) e b), e dal comma 10, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di maturazione della posizione pensionistica individuale con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Sulle somme percepite a titolo di riscatto ai sensi del comma 9, si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento.

12. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle altre prestazioni previste dal presente articolo, sono considerati utili tutti i periodi di adesione a un conto PEPP per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

13. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso un sottoconto italiano nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui al comma 2, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 2, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 14 (Regime tributario dei rendimenti)

1. Il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta dei PEPP istituiti nel territorio dello Stato è soggetto all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.

252. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, previste per le forme pensionistiche complementari.

2. Il conto PEPP costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del fornitore di PEPP e a quello del cliente PEPP.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata dai fornitori di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fornitori di PEPP con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

Art. 15

(Condizioni relative alla fase di decumulo al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP)

1. Il diritto alla prestazione pensionistica PEPP si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, trascorsi almeno cinque anni dall'apertura del sottoconto. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

2. I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP:

- a) rendita;
- b) capitale erogato in un'unica soluzione;
- c) prelievo;
- d) una combinazione delle predette forme.

3. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione pensionistica individuale con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Lo stesso regime si applica alle prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in capitale in un'unica soluzione e quelle erogate in forma di prelievi sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di rendita o di prelievi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quinquies*) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se determinabili.

6. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui ai precedenti commi è applicata dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore in PEPP; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita, ivi compresa la rendita integrativa anticipata di cui all'articolo 9, comma 8, o in forma di prelievi, tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili. Qualora il soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta sia residente all'estero e non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la ritenuta è applicata direttamente dal soggetto operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di

servizi ovvero da un suo rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.

7. I contratti PEPP possono prevedere in caso di morte del beneficiario di PEPP la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.

8. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche PEPP sono considerati utili tutti i periodi di adesione a un conto PEPP maturati dal risparmiatore in PEPP per i quali lo stesso non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

9. Le prestazioni pensionistiche PEPP sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 16

(Norme di coordinamento fiscale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: *“i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento.”;*

b) all'articolo 50, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente: *“h-bis) le prestazioni pensionistiche complementari comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019;”;*

c) all'articolo 52, comma 1, le lettere d) e d-bis), sono sostituite dalle seguenti: *“d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali, quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1238/2019; d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 51. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.”.*

2. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: *“fondi pensione”* sono aggiunte le seguenti: *“e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019”;*

b) al terzo periodo, dopo le parole *“fondi pensione”* sono aggiunte le seguenti *“, e dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)”.*

3. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,” sono inserite le seguenti: “*dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019*”;
- b) al comma 3, dopo le parole: “*fondi pensione*” sono inserite le seguenti: “, *da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019*,”.
4. All’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo le parole: “*decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*,” sono inserite le seguenti: “*da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019*,”.
5. All’articolo 32, comma 3, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: “*Forme di previdenza complementare*” sono aggiunte le seguenti: “, *prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019*”.
6. All’articolo 1, comma 134, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: “*decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*,” sono aggiunte le seguenti: “*ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019*”.
7. All’articolo 10, comma 1, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “*di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*,” “*nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019*,”.
8. All’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: “*fondi pensione*” sono aggiunte le seguenti: “, *dei prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019*”.
9. All’articolo 1, comma 494, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole “*decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*” sono aggiunte le parole “*e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019*”.
10. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 94, è aggiunto il seguente: “*94-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 92 a 94 si applicano ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) istituiti nel territorio dello Stato.*”.
11. All’articolo 1, comma 184-bis, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole “*decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*” sono aggiunte le seguenti “*e i contributi ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)*”.
12. All’articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: “*forme pensionistiche complementari*” sono aggiunte le seguenti: “*i fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019*”.

Art. 17 **(Disposizioni finali)**

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In merito alle contribuzioni versate annualmente ai PEPP italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri, è dovuto alla COVIP da parte dei fornitori di PEPP il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

3. Le disposizioni di cui all'articolo 9 sono adottate dalla COVIP entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/1238.

Il presente decreto legislativo, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.